Nella causa 140/78,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata del proprio consigliere giuridico C. Maestripieri, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dall'ambasciatore A. Maresca, in qualità di agente, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato G. Zagari, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia,

convenuta,

causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dai regolamenti (CEE) del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130, «relativo al finanziamento della politica agricola comune» (GU n. L 165, del 21. 9. 1966, pag. 2965), e 25 ottobre 1966, n. 159, «relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli» (GU n. L 192, del 27. 10. 1966, pag. 3286),

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e O. Due, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti possono essere riassunti come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. L'art. 4 del regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 165, del 21. 9. 1966, pag. 2965) dispone, fra l'altro, che

«alla Repubblica italiana viene anticipata, per l'anno 1965/1966 (bilancio 1967), una somma di 45 milioni di unità di conto, prelevata dalle risorse della sezione orientamento del Fondo, per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio d'olivia e degli ortofrutticoli».

A norma del n. 3 dello stesso articolo, la Repubblica italiana era tenuta a presentare alla Commissione, entro la fine del periodo transitorio, uno o più rendiconti accompagnati da documenti giustificativi sulle spese effettuate per i provvedimenti di cui sopra, a decorrere dal 1° novembre 1965 per le olive e l'olio d'oliva e dal 1° gennaio 1966 per gli ortofrutticoli.

Il termine stabilito per la presentazione dei rendiconti da parte della Repubblica italiana veniva prorogato, con regolamento del Consiglio 10 maggio 1971, n. 966, «che proroga il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 130/66/CEE» (GU n. L 105, del 12. 5. 1971, pag. 1), al 31 dicembre 1973.

L'art. 12 del summenzionato regolamento n. 130/66 dispone, in particolare, che

«alla Repubblica italiana viene versata per l'anno 1967/1968 (bilancio 1969) una somma di 15 milioni di unità di conto, prelevata dalle risorse della sezione orientamento del Fondo per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione del settore del tabacco greggio».

A norma del n. 3 dello stesso articolo, il Governo italiano doveva comunicare alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1967, il programma dei provvedimenti ch'esso intendeva adottare per il conseguimento dello scopo sopra indicato. Ai sensi della stessa disposizione, la Repubblica italiana era tenuta a presentare alla Commissione, prima dello scadere del periodo transitorio, un rendiconto accompagnato da documenti giustificativi sulle spese effettuate nell'ambito di questo programma a decorrere dal 1° luglio 1967 per i provvedimenti di cui al n. 1 dello stesso art. 12.

Il termine stabilito per la presentazione dei rendiconti veniva prorogato, con regolamento del Consiglio 17 marzo 1970, n. 490, «relativo alla proroga del termine fissato nell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 130/66/CEE» (GU n. L 62, del 18. 3. 1970, pag. 3), al 31 dicembre 1971.

Il regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 192, del 27. 10. 1966, pag. 3286), dispone, all'art. 12, n. 4, 3° comma:

«Se nel corso di un determinato anno l'importo totale delle spese rimborsate alla Repubblica italiana conformemente

alle disposizioni del paragrafo 2 è inferiore a quaranta milioni di unità di conto, la differenza è versata alla Repubblica italiana alle stesse condizioni previste all'articolo 4 del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune».

2. Le date fissate per la presentazione dei rendiconti non venivano rispettate. In proposito aveva luogo un voluminoso scambio di note fra gli uffici della Commissione e la stessa Commissione, da un lato, e le autorità italiane, dall'altro.

L'11 febbraio 1976 la Commissione inviava al Governo italiano una lettera con la quale si dava inizio al procedimento contemplato dall'art. 169, 1° comma, del Trattato CEE. Considerando insoddisfacenti le osservazioni presentate, il 17 marzo 1976, dal Governo interessato, la Commissione inviava alla Repubblica italiana, il 16 novembre 1976, un parere motivato, ai sensi della suddetta norma ed invitava l'Italia ad adottare entro il termine di due mesi i provvedimenti necessari per conformarvisi.

3. Con lettera 24 gennaio 1977, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee rispondeva al parere motivato e sollecitava la concessione di una congrua proroga del termine per la presentazione dei rendiconti residui. In una lettera degli uffici della Commissione in data 23 dicembre 1977 il termine per la comunicazione dei rendiconti veniva fissato al 31 gennaio 1978 al più tardi. Con lettera 31 gennaio 1978, il Governo italiano chiedeva alla Commissione una nuova proroga di almeno quindici mesi. Il 14 giugno 1978, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

1. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo presentato i rendiconti corredati da documenti giustificativi nei termini stabiliti dai sottoindicati regolamenti, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 4, n. 3, del regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130, modificato dal regolamento del Consiglio 10 maggio 1971, n. 966, dell'art. 12, n. 3, del suddetto regolamento n. 130/66, modificato dal regolamento del Consiglio 17 marzo 1970, n. 490, e dell'art. 12, n. 4, 3° comma, del regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159;

b) condannare la Repubblica italiana alle spese di causa.

2. Il *Governo della Repubblica italiana* chiede che la Corte voglia:

— respingere il ricorso proposto dalla Commissione, con ogni conseguente pronuncia.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Nel ricorso, la *Commissione* constata che, alla data del 31 dicembre 1976, data

prossima alla scadenza fissata nel parere motivato, i rendiconti comunicati dal Governo italiano si presentavano come segue (a titolo di paragone, vengono forniti i dati relativi alla situazione al 31 dicembre 1973) [1]:

I — Regolamento 130/66/CEE — Art. 4 — Contributo dell'importo di 45 000 000 UC (pari a circa 28 125 milioni di lire) per il miglioramento delle strutture relative alle olive, all'olio di oliva e agli ortofrutticoli

(in milioni di lire)

	Impegni finanziari		Spese liquidate ai beneficiari	
	31. 12. 1973	31. 12. 1976	31. 12. 1973	31. 12. 1976
Oleario	14 810,1	13 677,1	7 170,9	11 066,0
Ortofrutticoli	13 585,3	24 553,7	5 592,0	15 279,6
Totali	28 395,4	38 230,8	12 762,9	26 345,6

II — Regolamento 130/66/CEE — Art. 12 — Contributo dell'importo di 15 000 000 UC (pari a circa 9 375 milioni di lire) per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione del tabacco grezzo

(in milioni di lire)

Impegni finanziari		Liquidazioni ai beneficiari	
31. 12. 1973	31. 12. 1976	31. 12. 1973	31. 12. 1976
11 443,9	11 017,9	2 187,0	9 454,7

III — Regolamento 159/66/CEE — Art. 12 — Contributo dell'importo di 87 299 539 UC (pari a circa 54 562 milioni di lire) per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione dei soli prodotti ortofrutticoli

(in milioni di lire)

Impegni finanziari		Liquidazioni ai beneficiari	
31. 12 1973	31. 12. 1976	31. 12. 1973	31. 12. 1976
39 309,0	58 564,2	2 757,7	22 752,9

La Commissione osserva che, per confessione della stessa convenuta, gli obblighi sanciti dai suddetti regolamenti non sono stati da questa rispettati. Essa sottolinea che dalla scadenza del termine di proroga concesso dal Consiglio sono trascorsi più di quattro anni per quanto riguarda gli obblighi stabiliti dai regolamenti nn. 130/66 (art. 4, n. 3) e 966/71, nonché dal regolamento n. 159/66, e più

1 — Gli importi espressi in UC sono tradotti in lire al cambio ufficiale dichiarato al FMI (pari a 625 lire) mentre i versamenti effettuati dalle autorità nazionali sono computati in lire, senza tenere conto della svalutazione della moneta italiana intervenuta nel frattempo.

di sette anni per quanto riguarda gli obblighi stabiliti dai regolamenti nn. 130/66 (art. 12, n. 3) e 490/70.

Essa insiste sul fatto che il ritardo intervenuto nell'esecuzione degli obblighi imposti dalla Comunità ha fatto perdere all'azione comunitaria gran parte del suo interesse in ragione della svalutazione della lira, e ritiene di non potersi limitare a constatare che le somme erogate sono state impegnate e spese, ma di avere il potere-dovere di esigere che i progetti finanziati siano portati a termine e siano operanti.

La Commissione sostiene che i vari motivi addotti dalle autorità italiane per giustificare il vistoso ritardo non hanno giuridico fondamento, com'è stato ripetutamente affermato dalla Corte nella sua giurisprudenza e da ultimo nella sentenza 11 aprile 1978 (causa 100/77, Commissione c/ Italia, Racc. p. 879); essa sottolinea che tali motivi perdono inoltre ogni credibilità a causa della durata del ritardo.

2. Nel controricorso, il *Governo italiano,* dopo aver ricordato quali siano i contributi del FEAOG in questione, osserva che l'amministrazione italiana ha in più occasioni fatto presente di poter rendere conto, entro i termini stabiliti, non soltanto dei programmi d'intervento posti concretamente in essere, ma soprattutto dei finanziamenti disposti con formali provvedimenti d'impegno per l'utilizzazione di tutti i fondi attribuiti. In seguito, tuttavia, l'amministrazione italiana ha esposto agli organi competenti della Commissione i motivi di ordine giuridico e tecnico-amministrativo che rendevano oggettivamente impossibile realizzare i programmi e liquidare i contributi concessi dal FEAOG in un lasso di tempo del tutto inadeguato. Si rendeva necessario collocare detti fondi, peraltro erogati in varie successive «tranches», nell'ambito di leggi in corso di emanazione («piano verde n. 2») ovvero di leggi straordinarie che recassero le correlative autorizzazioni di spesa per l'esecuzione degli interventi pogrammati. Il Governo italiano rileva inoltre di aver dovuto espletare laboriose procedure amministrative prima del finanziamento dei progetti, ed insiste sul tempo tecnicamente necessario per l'attuazione di programmi talvolta di ragguardevoli dimensioni.

Il Governo italiano indica poi di aver fatto rilevare alla Commissione la sopravvenuta modifica della realtà istituzionale dell'Italia a seguito della creazione delle regioni a statuto ordinario, alle quali con DPR 15 gennaio 1972, n. 11 sono state demandate le competenze in numerosi comparti operativi dell'agricoltura italiana, compresi quelli attinenti agli interventi nel settore delle strutture di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Esso insiste sui numerosi contatti presi con gli uffici competenti della Commissione e sulla buona volontà di cui avrebbe dato prova nel mettere a disposizione di tali uffici periodici rendiconti parziali, secondo l'accordo con essi intervenuto in proposito.

Dopo aver così ricordato gli estremi della controversia ed aver posto l'accento sulla corrispondenza scambiata con la Commissione, il Governo italiano sostiene che l'assunto secondo cui sarebbero stati violati i regolamenti comunitari di cui trattasi appare privo di qualsiasi fondamento. Il principale errore della Commissione consiste nel sostenere che sono da considerare «rendicontate» solo le spese erogate per impianti ultimati. Secondo il Governo italiano, questa tesi è infondata e contraria al buon senso, in quanto, ad esempio, la quasi totalità delle spese da erogare per completare i rendiconti relativi agli interventi di cui al regolamento n. 159/66 riguardano impianti d'interesse nazionale e di rilevanti dimensioni, opere che talvolta devono subire modifiche quando sono già in corso di realizzazione.

Il Governo italiano insiste sui termini impliciti nel procedimento di collaudo dopo l'effettiva ultimazione dei lavori e sulle formalità amministrative da espletare per giungere alla conclusione delle pratiche. Esso fornisce poi indicazioni quanto allo stato di avanzamento di un certo numero di progetti.

Concludendo, il Governo italiano sostiene che le somme attribuite all'Italia per effetto dei regolamenti comunitari di cui trattasi sono state interamente utilizzate dall'amministrazione italiana per l'attuazione di organici programmi d'intervento, adattati, nel tempo, alle gravi vicende economiche e monetarie e alle esigenze di ordine tecnico relative ai singoli progetti. Esso assume che, stando così le cose, i rendiconti prodotti dal Governo italiano sono stati coerenti con le erogazioni effettuate e funzionalmente adeguati alle prescrizioni comunitarie.

3. Nelle replica, la *Commissione* osserva preliminarmente che solo l'esatta esecuzione degli obblighi imposti dai regolamenti comunitari, nei termini in essi stabiliti e, al più tardi, entro il termine fissato nel parere motivato, può costituire una valida difesa. Alla data indicata nel parere motivato, il Governo italiano non aveva ottemperato all'ingiunzione della Commissione. L'inadempimento si manifesta sotto un duplice aspetto: vi è anzitutto la palese inosservanza dei termini fissati in conformità alle indicazioni del Governo italiano; inoltre, la violazione dei regolamenti in questione non è solo formale. Dalla motivazione e dalle disposizioni di tali regolamenti risulta che le somme attribuite all'Italia avevano una finalità ben precisa, e cioè quella di migliorare le strutture dell'agricoltura italiana: è quindi necessario che dette somme siano state effettivamente spese e le opere realizzate, mentre non basta «impegnare» le somme nel bilancio.

Pur ritenendo che le siffatte considerazioni siano sufficienti per definire la controversia, la Commissione commenta alcune affermazioni contenute nel controricorso del Governo italiano. Essa contesta, in particolare, il fatto che questo abbia presentato i conti, nella misura dallo stesso asserita, e precisa che l'invio semestrale di rendiconti parziali non è il risul-

tato di accordi intercorsi con i propri uffici, bensì dell'applicazione del n. 2 dell'articolo unico del regolamento n. 966/71. Essa sottolinea che ciò che conta è la situazione esistente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato, e sostiene che, a quella data, il Governo italiano non aveva erogato le somme che gli erano state attribuite tra il 1968 e il 1972 e che le opere da finanziare non erano state ultimate.

4. Nella controreplica, il *Governo italiano* ribadisce quanto sostenuto nel controricorso circa il fatto che l'Italia avrebbe sostanzialmente adempiuto gli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari di cui è causa. La convenuta sostiene che, entro il 31 dicembre 1973, l'amministrazione italiana ha integralmente disposte l'impiego delle disponibilità finanziarie attribuite dalla Comunità economica europea. Essa sottolinea con insistenza che non si può condividere la tesi della Commissione, secondo cui dovrebbero intendersi «rendicontate» soltanto le opere completamente ultimate, tesi che non tiene conto della realtà economica. Il Governo italiano contesta inoltre il fatto che si debba prendere in considerazione la situazione esistente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato; esso ricorda di aver inviato alla Commissione, con lettera 31 gennaio 1978, i rendiconti delle spese erogate al 31 dicembre 1977, dai quali emerge quanto segue:

Fondi attribuiti	Settore	Impianti ultimati		Impianti da ultimare		Somme spese in totale
		N.	Somme spese milioni LIT	N.	Somme spese milioni LIT	milioni LIT
15 milioni UC (LIT 9 375 milioni)	tabacco (Reg. 130/66, art. 12)	413	9 785,6	3	434,8	10 220,4
45 milioni UC (LIT 28 525 milioni)	ortofrutticolo, oleario (Reg. 130/66, art. 4)	199	27 285,4	20	4 333,4	31 618,8
87,299 milioni UC (LIT 54 562 milioni)	ortofrutticolo (Reg. 159/66, art. 12, n. 4, 3° comma)	259	15 861,9	64	13 013,3	28 875,2
		871	52 932,9	87	17 781,5	70 714,4

Il Governo italiano sostiene che dalla documentazione inviata alla Commissione risulta ben chiarito quali sono stati gli obiettivi strutturali perseguiti e raggiunti con gli interventi finanziari della Comunità; esso sottolinea che, in periodo di crisi congiunturale, l'Italia ha compiuto uno sforzo notevole e apportato un con-

tributo finanziario che va abbondantemente oltre l'aumento dei costi dei materiali da costruzione e della manodopera, e ricorda in proposito di aver stanziato somme corrispondenti a un complemento del 100 % circa dei fondi attribuiti dalla Comunità.

Il Governo italiano ritiene che, di fronte a questi sforzi rilevanti, tenacemente perseguiti, non risponda allo spirito né alla lettera delle disposizioni comunitarie cui si riferisce la Commissione il richiamarsi a considerazioni puramente formalistiche, perdendo di vista la filosofia globale delle norme, intese a sostanziali risultati e concrete realizzazioni che sono state effettivamente poste in essere dall'amministrazione e dagli operatori economici italiani.

Su domanda del Governo italiano, l'udienza, inizialmente fissata al 14 marzo 1979, è stata più volte rinviata con l'accordo della Commissione.

Nelle more del giudizio il Governo italiano ha presentato nuovi rendiconti aggiornati al 31 agosto 1980. Secondo la Commissione, da tali documenti risulta che i fondi assegnati dal FEAOG per quanto concerne i primi due contributi di cui trattasi nella presente causa — e cioè 45 milioni di UC per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio d'oliva e degli ortofrutticoli (art. 4 del regolamento n. 130/66) e 15 milioni di UC per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio (art. 12 del regolamento n. 130/66) — sono stati effettivamente erogati.

In ragione di questa regolarizzazione, la Commissione, con lettera registrata nella cancelleria della Corte il 25 settembre 1980, ha dichiarato di rinunciare alla sua domanda per quanto riguarda questi due contributi, restando inteso che la convenuta va condannata alle spese a norma dell'art. 69, § 4, del regolamento di procedura.

Per il resto, la Commissione ha chiesto che il procedimento prosegua il suo corso, giacché le somme erogate dalle autorità italiane nell'ambito del terzo contributo relativo alle spese d'intervento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (art. 12 del regolamento n. 159/66) ammontano, al 31 agosto 1980, solo a 44 722 milioni di lire, pari all'81,97 % dell'importo ottenuto, cioè 54 562 milioni di lire (87 299 539 UC).

Il Governo italiano, invitato a presentare osservazioni scritte a proposito della parziale rinuncia agli atti da parte della Commissione, non ha dato seguito a questa domanda entro i termini fissati.

IV — La fase orale del procedimento

Il Governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato G. Zagari, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico C. Maestripieri, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 7 ottobre 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 ottobre 1980.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 14 giugno 1978, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso che, in seguito alle modifiche apportatevi in corso di causa, mira a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo presentato i rendiconti corredati da documenti giustificativi nei termini stabiliti dai sottoindicati regolamenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 4, n. 3, del regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 165, pag. 2965), modificato dal regolamento del Consiglio 10 maggio 1971, n. 966 (GU n. L 105, pag. 1), e dell'art. 12, n. 4, 3° comma, del regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 192, pag. 3286).

2 In base ai suddetti regolamenti erano stati versati alla Repubblica italiana, sulle risorse della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e sotto forma di contributi forfettari, fra l'altro 45 milioni di unità di conto (UC) per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio d'oliva e degli ortofrutticoli, 15 milioni di UC per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio e un supplemento di 87 299 539 UC per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli. I regolamenti stabilivano che la Repubblica italiana avrebbe dovuto presentare alla Commissione, entro la fine del periodo transitorio, rendiconti accompagnati da documenti giustificativi sulle spese effettuate per i provvedimenti di cui sopra. I termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti venivano prorogati con regolamenti successivi.

3 Poiché i rendiconti non venivano presentati entro detti termini in modo da soddisfare la Commissione, fra questa e le autorità italiane aveva luogo un voluminoso scambio di note. L'11 febbraio 1976, la Commissione inviava al Governo italiano una lettera che dava inizio al procedimento di cui all'art. 169, 1° comma, del Trattato. Non ritenendo soddisfacenti le osservazioni presentate, il 17 marzo 1976, dal Governo interessato, la Commissione rivol-

geva alla Repubblica italiana, il 16 novembre 1976, un parere motivato ai sensi della suddetta norma, nel quale si invitava l'Italia ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere stesso entro un termine di due mesi. Dopo un ultimo scambio di lettere, nel cui ambito il Governo italiano chiedeva nuove proroghe dei termini, la Commissione proponeva, il 14 giugno 1978, il presente ricorso.

4 Su richiesta del Governo italiano e con l'accordo della Commissione, l'udienza è stata rinviata varie volte. Nel corso del procedimento il Governo italiano ha presentato nuovi rendiconti aggiornati al 31 agosto 1980. Da tali documenti risulta che le somme attribuite dal FEAOG, a concorrenza dei 45 milioni di UC per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio d'oliva e degli ortofrutticoli, e dei 15 milioni di UC per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio, sono state effettivamente erogate dalle autorità italiane alle persone che avevano ultimato impianti per il miglioramento di tali strutture. La Commissione ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti per quanto riguarda questi due contributi, ferma restando la sua richiesta di condanna della convenuta alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 69, § 4, del regolamento di procedura. Per il terzo contributo di 87 299 539 UC, attribuito nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, la Commissione ha chiesto, in base alla circostanza che per questa somma sono stati presentati rendiconti solo fino a concorrenza di 44 722,7 milioni di lire (81,97 %), la prosecuzione del procedimento.

5 Per quanto concerne questo contributo, l'art. 12, n. 4, 3° comma, del summenzionato regolamento n. 159/66 rinvia alle condizioni stabilite dall'art. 4 del regolamento, anch'esso sopra richiamato, n. 130/66. Il n. 3 di quest'ultimo articolo dispone:

«La Repubblica italiana presenta alla Commissione, entro la fine del periodo transitorio, uno o più rendiconti accompagnati da documenti giustificativi sulle spese effettuate per i provvedimenti di cui . . .».

Questo termine veniva prorogato al 31 dicembre 1973 dal summenzionato regolamento n. 966/71, in cui, al terzo punto del preambolo, si considera quanto segue:

«... il Governo italiano ha chiesto alla Commissione che sia prorogato fino al 31 dicembre 1973 il termine che doveva scadere il 31 dicembre 1969, non essendone stata possibile l'osservanza in considerazione del tempo necessario per l'adempimento delle formalità amministrative e per la realizzazione dei lavori».

6 Secondo le informazioni fornite dalle parti, la situazione relativa ai rendiconti si presenta come segue: l'importo di 87 299 539 UC corrispondeva a circa 54 562 milioni di lire italiane; il 31 dicembre 1973, data di scadenza del termine, prorogato, fissato dai regolamenti, il Governo italiano aveva assunto impegni finanziari nei confronti dei beneficiari per 39 309 milioni di lire, ma aveva versato solo 2 757,7 milioni; il 31 dicembre 1976, data prossima alla scadenza fissata nel parere motivato della Commissione, detto Governo aveva assunto impegni finanziari per un importo superiore a quello del contributo del FEAOG, ma aveva versato soltanto 22 752,9 milioni di lire; il 31 agosto 1980, data dei rendiconti più recenti, il Governo italiano aveva versato 44 722,7 milioni di lire, il che rappresenta l'81,97 % dell'importo in lire originariamente attribuito dal FEAOG alla Repubblica italiana.

7 A sua difesa, il Governo interessato fa valere anzitutto che l'amministrazione italiana aveva disposto, nei termini stabiliti dai regolamenti, e cioè entro il 31 dicembre 1973, l'impiego di tutte le somme attribuite dalla Comunità e che, comunque, impegni finanziari superiori all'importo del contributo in questione erano stati assunti prima della scadenza fissata nel parere motivato. A suo avviso, non si può pretendere che i programmi venissero realizzati, e le somme effettivamente erogate, prima di tali date. D'altra parte, il Governo italiano sostiene di aver fatto notevoli sforzi finanziari per condurre a compimento gli impianti di cui trattasi, stanziando in bilancio ulteriori fondi, in misura largamente eccedente l'aumento dei costi connesso all'inflazione. Risultando così raggiunti gli obiettivi della normativa comunitaria, non risponderebbe né allo spirito né alla lettera delle disposizioni richiamate dalla Commissione il fatto di basarsi su considerazioni puramente formalistiche.

8 Questi argomenti non possono essere accolti. Gli obblighi imposti dalle norme comunitarie agli Stati membri debbono essere pienamente rispettati, e tanto dal testo dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 130/66 quanto dal preambolo del regolamento n. 966/71 risulta che i rendiconti richiesti da queste disposizioni riguardano le somme versate ai beneficiari dopo la realizzazione dei lavori, non già le spese impegnate per lavori futuri o in corso.

9 Il Governo italiano fa inoltre presenti numerose difficoltà di ordine giuridico, tecnico e amministrativo, che avrebbero reso obiettivamente impossibili la realizzazione dei programmi e l'erogazione dei contributi attribuiti dal FAEOG, entro i termini fissati dai regolamenti: anzitutto, era necessario collocare detti fondi nell'ambito di leggi in corso di emanazione (in particolare, «piano verde n. 2»); inoltre, si doveva tener conto della creazione, in Italia, delle regioni, alle quali il DPR 15 gennaio 1972, n. 11, attribuiva competenza in numerosi settori operativi dell'agricoltura, compreso quello degli interventi in materia di strutture di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; infine, il Governo insiste sui tempi tecnicamente necessari per l'attuazione di programmi di rilevanti dimensioni.

10 Anche se l'ormai abolito sistema di contributi forfettari del FEAOG ha potuto dar luogo a difficoltà di ordine amministrativo per gli Stati membri beneficiari, ed anche se le circostanze richiamate dal Governo italiano possono, almeno in parte, spiegare i ritardi, ciò non può tuttavia far venir meno l'inadempimento addebitato alla Repubblica italiana. Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle norme comunitarie.

11 Infine, il Governo interessato fa riferimento ai numerosi contatti fra l'amministrazione italiana ed i competenti uffici della Commissione, nonché agli accordi intervenuti in occasione di tali contatti. Esso sostiene che la Commis-

sione aveva implicitamente accettato il metodo di controllo dell'amministrazione italiana.

12 Pur se la Commissione ha mostrato molta comprensione per le difficoltà sopra descritte, risulta ch'essa non ha mai rinunciato alla presentazione, in conformità ai summenzionati regolamenti, dei rendiconti completi relativi a somme effettivamente erogate e corrispondenti al contributo attribuito dal FEAOG. D'altro canto, la Commissione non aveva la facoltà di modificare gli obblighi imposti da detti regolamenti.

13 Si deve quindi dichiarare che, per quanto riguarda il contributo forfettario di 87 299 539 UC, attribuito dal FEAOG nel settore degli ortofrutticoli, la Repubblica italiana, avendo presentato tardivamente i rendiconti per le spese effettuate e, fino al 31 agosto 1980, soltanto per un importo di 44 722,7 milioni di lire, cioè per l'81,97 % del contributo attribuitole, non ha rispettato le condizioni poste dall'art. 12, n. 4, 3° comma, del regolamento n. 159/66 e dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 130/66, come modificato dal regolamento n. 966/71, ed è perciò venuta meno agli obblighi incombentile in forza del Trattato CEE.

Sulle spese

14 A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

15 A termini dell'art. 69, § 4, dello stesso regolamento, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte.

16 Stando così le cose, è d'uopo condannare la Repubblica italiana alle spese relative a tutti i capi del ricorso.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° Per quanto riguarda il contributo forfettario di 87 299 539 UC, attribuito dal FEAOG nel settore degli ortofrutticoli, la Repubblica italiana, avendo presentato tardivamente i rendiconti per le spese effettuate e, fino al 31 agosto 1980, soltanto per un importo di 44 722,7 milioni di lire, cioè per l'81,97 % del contributo attribuitole, non ha rispettato le condizioni poste dall'art. 12, n. 4, 3° comma, del regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e dall'art. 4, n. 3, del regolamento del Consiglio 26 luglio 1966, n. 130, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento del Consiglio 10 maggio 1971, n. 966; essa è perciò venuta meno agli obblighi incombentile in forza del Trattato CEE.

2° Le spese del giudizio sono poste a carico della Repubblica italiana.

Mertens de Wilmars Pescatore Koopmans

Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 dicembre 1980.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars